



PARERE MOTIVATO
n. 185 del 20 Novembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo denominato "Rotatoria Festara". Comune di Bussolengo (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 novembre 2018 prot. n.468746;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico progettista, per conto della ditta proprietaria con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.244634 del 28.06.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "rotatoria festara" nel Comune di Bussolengo;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.2191 del 12.10.18 assunto al prot. reg. al n.415915 del 12.10.18 dell'Autorità di Bacino Adige;
- Parere n.28326 del 5.11.18 assunto al prot. reg. al n.447554 del 5.11.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Parere n.105801 dell'8.11.18 assunto al prot. reg. al n.455407 dell'8.11.18 di ARPAV;
- Parere n.184472 dell'8.11.18 assunto al prot. reg. al n.455413 dell'8.11.18 dell'ULSS9,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 136/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza è relativa a Piano Urbanistico Attuativo (PUA) d'iniziativa privata denominato "Rotatoria Festara" da realizzarsi lungo la S.R n. 11 – Padana Superiore – in Comune di Bussolengo - località Festara; il Piano disciplina la realizzazione di due strutture commerciali (con superficie coperta massima di mq. 1.600 e SV inferiore a mq. 1.500) e relativo parcheggio.

La superficie interessata dal PUA è di circa 8.000 mq e il relativo progetto prevede l'individuazione di due lotti compartimentati (lotto n. 1 di circa 3790 mq., e lotto n. 2 di circa 2300 mq.) con relative opere di urbanizzazione, la realizzazione di una viabilità di lottizzazione e la costruzione di un'area a parcheggio di complessivi 1.402,09 mq. con relativa area di manovra e marciapiedi.

L'approvvigionamento idrico avverrà tramite allacciamento all'acquedotto comunale.

Il collegamento fognario sarà predisposto e collegato alla rete fognaria comunale.

L'area d'intervento si caratterizza per l'assenza di situazioni/elementi dotati di particolare sensibilità dal punto di vista ambientale.

Viene opportunamente prevista l'adozione di sistemi compensativi idonei alla gestione delle acque piovane al fine di annullare il rischio idraulico derivante dalla impermeabilizzazione del territorio.

Le misure di mitigazione circa l'aumento del traffico vengono individuate nel RAP dal Valutatore sulla base di un aumento stimato pari all'8%; tale aumento può essere sostenuto dalle reti esistenti.

Nel RAP l'analisi, svolta sulle matrici ambientali interessate, ha evidenziato che gli interventi previsti dal PUA non provocano alterazioni significative sull'ambiente. In particolare, per quanto riguarda la matrice traffico e gli effetti prodotti dalla realizzazione del PUA sul traffico indotto, il Valutatore con la sua analisi ha evidenziato che l'entità dei flussi indotti non comporta nuove problematiche legate alla viabilità.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 novembre 2018 dalla quale emerge che il *Piano Urbanistico Attuativo denominato "Rotatoria Festara"* del Comune di Bussoleto non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione VincA n. 136/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il *Piano Urbanistico Attuativo denominato "Rotatoria Festara"* del Comune di Bussoleto, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale: dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 133 del 09/08/2017 della Commissione Regionale VAS.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

101100

Il presente parere si compone di 4 pagine